



COMUNE DI CENTO
Settore II - Servizi
Ufficio di Piano Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO ESTIVO INCLUSIVO RIVOLTO AI BAMBINI/E E RAGAZZI/E DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM. E RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CENTO. PERIODO: DA GIUGNO A SETTEMBRE 2025

L'anno 2025, il **giorno ... del mese di** in Cento (FE) tra:

COMUNE DI CENTO – rappresentato in questo atto dal Dirigente del Settore II Servizi, Dott. Mauro Zuntini domiciliato per la carica in Cento (FE) – Via XXV Aprile n. 11, sede provvisoria del Comune di Cento, C.F. 81000520387- P.IVA 00152130382;

e

..... rappresentato in questo atto dal rappresentante legale della ETS, associazioni di volontariato, società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD), Onlus, singoli e/o associati **..... con sede in codice fiscale/Partita I.V.A.;**

per dare esecuzione alla Determinazione n. **..... del** con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico in oggetto, nonché alla Determinazione n. **..... del** con la quale è stato individuato l'Ente gestore **.....**, che risponde adeguatamente ai criteri dell'avviso pubblico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la Legge Regionale n. 29/1997 "Norme e provvedimenti per favorire l'opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", secondo cui gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, «riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» e «valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità»;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la Legge Regionale 13.03.2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ss.mm. ed ii;



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi

Ufficio di Piano Allegato B

VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art 56 del Codice Terzo Settore, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 31 marzo 2021, n. 72, recante le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore";

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2023 n. 2 "Norme per la promozione e il sostegno del Terzo Settore, dell'Amministrazione condivisa e della Cittadinanza attiva";

VISTO il Regolamento Comunale "Centro Estivi e Soggiorni Vacanza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 20/03/2024;

PRESO ATTO:

1. che con Determinazione n. del è stato approvato l'avviso pubblico rivolto a Soggetti interessati alla co-progettazione per la gestione di un centro estivo inclusivo rivolto ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e ss.mm. e residenti nel territorio comunale di Cento.
2. che con Determinazione n. del è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice che definisce di procedere all'affidamento delle attività previste nell'Avviso pubblico in parola a con sede in, codice fiscale/Partita I.V.A.;
3. della proposta progettuale intitolata ".....";

EVIDENZIATO:

che gli obiettivi generali nell'attuazione di specifiche azioni per l'organizzazione e la gestione di un centro estivo inclusivo, perseguiti mediante la pubblicazione dell'avviso de quo sono i seguenti:

- Sviluppo di abilità sociali: le persone con disabilità spesso trovano sfide nell'interazione sociale. Partecipando a campi inclusivi hanno l'opportunità di sviluppare e migliorare le loro competenze sociali attraverso il gioco e altre attività strutturate, interagendo con i coetanei in un contesto supportivo.
- Benefici educativi: i campi estivi offrono un'ampia gamma di attività educative e ricreative che possono aiutare le persone con disabilità a imparare nuove abilità in un contesto meno formale rispetto alla scuola. Queste opportunità possono essere personalizzate per adattarsi alle loro esigenze specifiche.
- Riduzione dell'emarginazione: tradizionalmente molte persone con disabilità vengono emarginate proponendo loro programmi speciali che li separano dai loro coetanei. I campi inclusivi rompono queste barriere, permettendo a tutti/e di partecipare insieme alle stesse attività.



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi

Ufficio di Piano Allegato B

- Supporto per le famiglie: i campi estivi inclusivi offrono un rilevante sostegno alle famiglie di persone con disabilità. I genitori possono riposarsi e occuparsi di altre responsabilità sapendo che i/le loro figli/e sono in un ambiente sicuro e arricchente.
- Sviluppo dell'empatia nei/nelle coetanei/e: le persone senza disabilità che partecipano a centri estivi inclusivi imparano a riconoscere e apprezzare la diversità. Questo tipo di esposizione precoce può sviluppare empatia e competenze che saranno loro utili lungo tutto il corso della vita.
- Creazione di comunità più inclusive: le persone che crescono partecipando a programmi inclusivi sono più propensi a diventare persone adulte che valorizzano la diversità e l'inclusione.

che in tale ottica risulta opportuno avvalersi a tal fine dell'esperienza e delle competenze di Soggetti terzi, in grado di recepire sul territorio le esigenze e le emergenze sociali in essere, concretizzando in tal modo la funzione programmatica e di coordinamento dell'Ente pubblico quale fattore determinante per costruire un sistema capace di valorizzare le competenze delle comunità locali (umane, economiche, progettuali ed esperienziali) e ottimizzare le risorse pubbliche a disposizione;

tutto ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Cento e per la gestione di un centro estivo inclusivo rivolto ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e ss.mm. e residenti nel territorio comunale di Cento.

In particolare, le attività di che trattasi sono relative all'organizzazione e realizzazione del progetto denominato ".....".

Le attività devono avere rilevanza istituzionale ed essere realizzate nell'interesse pubblico.

ART. 2 – DURATA

La durata della convenzione è stabilita dalla data della sua sottoscrizione fino al 12 settembre 2025.

ART. 3 – FINANZIAMENTO E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale sono pari ad euro 20.000,00, con la sola finalità di rendere calmierato, il costo per la partecipazione al suddetto centro estivo, che dovranno sostenere le famiglie dei/delle bambini/e e ragazzi/e con disabilità di età compresa tra i 6 e i 17 anni, IVA esclusa, per l'intera durata della convenzione.

La modalità di rimborso spese avverrà nelle seguenti modalità:

- a) dopo la presentazione della rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute.



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi

Ufficio di Piano Allegato B

Al soggetto convenzionato, verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art 56, comma 2, D. Lgs. 117/2017) per l'esecuzione delle attività previste in convenzione.

Le spese devono essere effettuate nel periodo di svolgimento delle attività progettuali.

L'importo non è soggetto al regime IVA, ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. 633/72, quale rimborso delle spese sostenute dal soggetto convenzionato per garantire lo svolgimento delle attività richieste, compresa la copertura assicurativa del personale impegnato. Dovranno in ogni caso essere forniti idonei giustificativi delle spese sostenute.

Potranno essere ammesse a rendicontazione le seguenti spese:

- risorse umane come definite dal progetto definitivo;

Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dal Soggetto gestore, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla presente convenzione, il Soggetto gestore si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

ART. 4 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' E IMPEGNI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Il responsabile tecnico del progetto denominato "....." per il Soggetto gestore è

Il responsabile tecnico è autorizzato a partecipare ai tavoli di discussione in nome e per conto del Soggetto gestore di appartenenza e delle Associazioni in partenariato, collaborando con il Comune di Cento nell'attuazione degli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle attività previste in convenzione.

Il Soggetto gestore è tenuto a garantire:

- a) mettere a disposizione personale qualificato con comprovata esperienza appositamente individuato;
- b) collaborare con i Servizi sociali e sanitari territoriali, ed i/le cittadini/e;
- c) partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Cento;
- d) osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- e) mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale;
- f) rispettare le disposizioni in materia di privacy;
- g) rispettare la disciplina del Codice di Comportamento del Comune di Cento approvato con DG 188/2023, disciplina che deve essere rispettata da tutti coloro che, anche esterni dell'amministrazione, operano a diverso titolo con essa;
- h) il Soggetto gestore si occupa, inoltre, di tutti gli adempimenti necessari relativi:
 - al ricevimento delle domande di iscrizione del centro estivo inclusivo;
 - nonché della predisposizione degli elenchi di partecipanti stessi.

ART. 5 MODALITA' DI RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi

Ufficio di Piano Allegato B

Le iscrizioni al centro estivo vengono raccolte dal Soggetto gestore dell'attività, nel rispetto dei criteri come stabilito all'art. 9 dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti disponibili per la co-progettazione per la gestione di un centro estivo inclusivo rivolto ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e ss.mm. e residenti nel territorio comunale di Cento.

ART. 6 – OBBLIGHI E FUNZIONI DEL COMUNE DI CENTO IN QUALITÀ' DI CAPOFILA

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Cento:

- a) a seguito di specifica rendicontazione come sopra descritta, corrisponde al soggetto convenzionato le risorse previste, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in riferimento alle azioni progettuali del presente Avviso;
- b) effettua periodicamente proprie rilevazioni e/o sopralluoghi senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare la qualità delle attività;
- c) esegue tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo del finanziamento concesso;
- d) verifica i risultati del programma operativo e vigila sulla realizzazione delle attività.

ART. 7 – CAUSE DI RISOLUZIONE, DECADENZA

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'ETS, in caso di:

- a) scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di Associazioni;
- b) cancellazione dell'Associazione dal RUNTS;
- c) omessa presentazione della documentazione richiesta;
- d) mancata rendicontazione dell'attività svolta;
- e) mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche al progetto;
- f) gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- g) frode dimostrata dal Soggetto gestore e partner assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o alle altre Associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- h) grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- i) qualora nei confronti del soggetto convenzionato sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- j) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

ART. 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi

Ufficio di Piano Allegato B

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata e non è soggetta a registrazione, se non in caso di contestazione e con onere a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, la convenzione è esente dall'imposta di bollo.

ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, ai Servizi Sociali del Comune di Cento in Via Venticinque Aprile n.11 a Cento (FE), cap. 44042.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'Avviso Pubblico in oggetto.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei Sede provvisoria Via Guercino, 62 - 44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 c.f. 81000520387 www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

COMUNE DI CENTO



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi

Ufficio di Piano Allegato B

Settore II - Servizi fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dall'Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie per l'individuazione di soggetti disponibili per la co-progettazione e successiva gestione di un centro estivo inclusivo rivolto ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e ss.mm.

ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Luogo e data Cento

Letto, approvato, sottoscritto

COMUNE DI CENTO

Dott. Zuntini Mauro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO
GESTORE

.....